

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

c.p. 2/13

prima sezione civile, composto dai magistrati:

DR.	NICOLA LAUDISIO	- PRESIDENTE
DR.	VITO FEBBRARO	- GIUDICE
DR.SSA PAOLA	PARLATI	- GIUDICE EST.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento di concordato preventivo n. 2/13:

sciogliendo la riserva in precedenza assunta:

rilevato che con ricorso depositato in atti Aurelio Fassi, nella sua qualità di liquidatore della s.p.a. Mectex in liquidazione con sede in Erba, via Trieste 33, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Sala, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Como, viale Masia 26, proponeva domanda per l'ammissione della cennata società

alla procedura di concordato preventivo, istanza già in precedenza formulata dapprima con esito negativo, indi con esito positivo e, tuttavia, con successiva revoca disposta, su segnalazione del Commissario Giudiziale ex art. 173 l. fall., con provvedimento in data 27 giugno 2012;

rilevato che a sostegno della nuova proposta, preceduta da rituale ricorso ex art. 161, Vi comma, l. fall., veniva dedotto quanto segue:

- che la società, operante nel settore della produzione e lavorazione di prodotti tessili in genere e, in particolare, di materiale tessile destinato alle attività sportive, non era più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni in modo ordinario, essendo incorsa nella crisi che negli ultimi anni risultava avere colpito in particolar modo il settore di riferimento e, tuttavia, si era dimostrata capace di continuare la propria attività

produttiva pur a fronte dell'impossibilità di fare ricorso al credito delle banche;

- che l'unica soluzione ipotizzabile per evitare la dichiarazione di fallimento era la proposta di concordato de qua che, a sua volta, escludendo l'ipotesi della ristrutturazione aziendale in continuità, peraltro già in precedenza proposta e respinta dal Tribunale, prevedeva la cessione di tutti i beni societari e, in particolare, dell'azienda, in ordine alla quale sussiste contratto di affitto stipulato in data 12/9/12 con OR.A s.r.l. con proposta irrevocabile di acquisto, subordinata all'omologa del concordato, per l'importo mensile di Euro 21.600,00 oltre IVA, quanto al canone di affitto, indicato come idoneo a coprire i costi del leasing in corso con riguardo all'immobile, e di Euro **2.600.000,00**, quanto al prezzo della cessione aziendale, importo indicato dalla ricorrente come comprensivo sia del corrispettivo in senso stretto dei beni venduti, sia del valore aggiuntivo, estraneo al patrimonio sociale, di Euro **1.254.149,00**, asseritamente messi a disposizione della procedura allo specifico fine di consentire il pagamento in moneta concordataria dei creditori privilegiati degradati per incapacienza e dei creditori chirografari per natura, categorie destinate a rimanere insoddisfatte in ragione dell'insufficienza del patrimonio disponibile;
- che il pagamento dell'importo complessivo dianzi citato era destinato ad avvenire:

a) quanto ad € 1.345.851,00, in parte mediante accollo del TFR relativo ai dipendenti Mectex in carico ad O.R.A. (pari ad € 568.695,08 al 30 novembre 2012) e per l'importo residuo in 18 rate mensili di pari importo a decorrere dalla data di stipula

del contratto definitivo, che a sua volta dovrà essere stipulato entro 90 giorni dall'omologa (art.20.4 del contratto del 12 settembre 2012);

b) quanto ad €1.254.149,00, mediante versamento da effettuarsi contestualmente alla stipula del contratto definitivo di acquisto del ramo d'azienda (e quindi entro 90 giorni dall'omologa del concordato) a titolo di fonte esterna di finanziamento destinata esclusivamente al soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati

- che rispetto alla proposta de qua ed all'adempimento delle obbligazioni dalla stessa discendenti Adler Plastic s.p.a., che partecipa al 95% la proponente, si poneva come fideiussore;
- che l'attivo concordatario per tale via realizzabile, pur consentendo il solo pagamento parziale sia di gran parte dei crediti privilegiati sia del chirografo, avrebbe garantito percentuali comunque superiori rispetto a quelle realizzabili in sede fallimentare, oltre a garantire una continuità aziendale ed occupazionale non altrimenti ottenibile.

Premesso che, a fronte della chiara esposizione dell'esperto nella relazione prevista dall'art. 161 L.F. in punto veridicità dei dati esposti nella relazione, più precisamente dei numeri su cui si basava la domanda di concordato, il giudizio di fattibilità risultava formulato in termini non dubitativi, il Tribunale ammetteva la ricorrente alla procedura con decreto del 24/12/12 nominando il giudice delegato ed il commissario giudiziale, dott.ssa Elisabetta Bertacchini, ordinando la convocazione dei creditori, che veniva tenuta il 29/4/13 all'esito del deposito della relazione redatta dal Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 172 l. fall.. La società

provvedeva a depositare la somma necessaria per le spese di procedura come indicato nel cennato decreto del Tribunale e, raggiunte le prescritte maggioranze, è stata fissata per il 25/9/13 l'udienza davanti al Collegio per gli incombenti di cui all'art. 180 l. fall. e, quindi, per la comparizione in Camera di Consiglio del Commissario Giudiziale e delle parti, udienza all'esito della quale sono state depositate le opposizioni di Equitalia Nord s.p.a., INPS e Laganà Giorgio sì che devesi procedere all'esame delle contestazioni dalle stesse parti formulate onde valutare la sussistenza degli estremi dell'omologazione.

Il Collegio rileva come vada preliminarmente considerato che l'attivo concordatario si basava principalmente sulla cessione dell'intero compendio aziendale all'attuale affittuaria all'atto dell'omologa del concordato, e che, a tal riguardo, non appare revocabile in dubbio che nessun altro cespite attivo risulti concretamente utilizzabile ai fini concordatari, essendo l'immobile di titolarità della ricorrente, sito in Erba, via Monte Bollettone 35, valorizzato in Euro 1.016.350 e, quindi, incapiante anche rispetto ai crediti ipotecari, destinati a degradare, per il residuo, al chirografo, e risultando le residue voci attive indicate in atti come aleatorie se non meramente ipotetiche.

Va, inoltre, osservato che, pur a fronte del contenuto univoco della relazione depositata in atti ai sensi dell'art. 160, II comma, l. fall., il profilo di maggiore criticità della proposta concordataria attiene proprio al previsto soddisfacimento parziale dei crediti muniti di privilegio speciale ipotecario e generale di grado inferiore a quello di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c. e, in particolare, del credito IVA, rispetto al quale la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 22931

del 4/11/11, ha affermato l'intangibilità e l'insuscettibilità ad ogni forma di falcidia pur in ipotesi di concordato non accompagnato da transazione fiscale, e ciò per effetto della previsione dell'art. 182 ter l. fall., indicata come norma sostanziale attinente al trattamento dei crediti nell'ambito dell'esecuzione concorsuale, dettata da motivazioni che attengono alla peculiarità del credito e prescindono dalle particolari modalità con cui si svolge la procedura di crisi.

Ritiene il Tribunale che tale interpretazione possa essere disattesa, con ciò aderendo all'orientamento critico formatosi in parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, sulla scorta del rilievo che la qualificazione della norma de qua nei termini dianzi citati e, quindi, l'inerenza della stessa alla collocazione del credito, ne dovrebbe, in ipotesi, comportare l'operatività non solo in tutte le procedure concorsuali, ma anche nelle procedure esecutive individuali, con la conseguenza che l'estensione della regola del trattamento del credito Iva, operata dalla citata sentenza del Supremo Collegio, dall'ambito della transazione fiscale a quello concordatario, lascerebbe, comunque, impregiudicata l'imparità di trattamento del medesimo credito nelle procedure esecutive individuale, imparità non consona alla sottolineata peculiare rilevanza comunitaria del credito de quo, e ciò anche a prescindere dal carattere speciale della previsione dettata nella sola disciplina della transazione fiscale. Ritiene, quindi, il Collegio che appaia maggiormente coerente la tesi secondo la quale il trattamento dell'IVA e delle ritenute previdenziali operato nella sola transazione fiscale trovi giustificazione nello "scambio" tra erario o enti previdenziali e debitore proponente che è tipica dell'istituto in questione, laddove nell'ambito concordatario può astrattamente

ritenersi ammissibile la falcidia del credito in questione al pari di tutti gli altri crediti muniti di privilegio generale, con l'unico limite sancito dall'art. 160, II comma, 1. fall. e, in particolare, con il vincolo del rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione. A tale ultimo riguardo, infatti, va rilevato come, quand'anche si addivenga a sostenere che il credito IVA possa essere fatto oggetto di falcidia nel piano concordatario, la natura privilegiata generale del credito medesimo comporta che ogni elemento patrimoniale debba essere destinato al soddisfacimento prioritario dello stesso e, quindi, preclude che possa essere riconosciuta ai crediti chirografari alcuna percentuale di soddisfacimento ove non sia prevista l'erogazione di nuova finanza, ipotesi qui astrattamente verificatasi per effetto della promessa erogazione, da parte della società impegnatasi all'acquisto d'azienda, dell'importo di Euro ~~1.154~~149,00 indicato come aggiuntivo rispetto al corrispettivo in senso stretto del compendio aziendale oggetto di liquidazione e come fonte estrinseca imprescindibile al fine di consentire il pagamento, nella percentuale del 7,18, dei crediti chirografari per natura e dei privilegiati degradati. Né la contestazione formulata da Equitalia Nord s.p.a. rispetto alla prospettata carenza di riscontri oggettivi relativi all'effettivo valore dell'azienda appare accoglibile in quanto in sé generica e non basata sull'allegazione di risultanze probatorie idonee a sconfessare, in rapporto agli attuali valori di mercato, la veridicità dei dati e la fondatezza delle valutazioni poste a base della pattuizione intercorsa, in parte qua, tra Mectex e ORA.

Venendo all'opposizione proposta dal dott. Giorgio Laganà, già professionista attestatore nell'ambito delle istanze di ammissione al concordato preventivo ex ante proposte dalla stessa società odierna

ricorrente, tutte esauritesi con declaratoria di inammissibilità ovvero di revoca, va preliminarmente considerato che, pur vertendosi in ipotesi di concordato prevalentemente liquidatorio, risulta enucleato, nella relazione del nuovo professionista attestatore, dott.ssa Del Medico, la cui indipendenza rispetto alla società proponente non appare inficiata dal vincolo parentale in essere tra la stessa ed una dipendente di Mectex, anche il contenuto essenziale del piano industriale. Sotto altro profilo l'analitica disamina compiuta, in corso di procedura, dal Commissario Giudiziale consente di escludere in nuce la sussistenza dei profili di imprecisione ed infedele rappresentazione reiteratamente censurati, sul piano più propriamente contabile, dall'opponente, peraltro indotto a formulare contestazioni rispetto al piano concordatario dalla mancata collocazione del proprio credito per prestazioni professionali nell'ambito delle poste prededucibili, aspetto in relazione al quale non appare revocabile in dubbio la sussistenza, in capo al citato opponente, di un concreto e qualificato interesse ad agire. Trattasi di esclusione pienamente condivisibile e confermabile ove solo si consideri che, secondo l'orientamento dottrinario e giurisprudenziale largamente dominante, il riconoscimento della prededuzione deve ritenersi spettante al professionista che abbia svolto la propria opera in funzione di una procedura concorsuale che abbia raggiunto lo scopo che giuridicamente le è proprio ovvero sia sfociata, senza significativa soluzione di continuità, in una dichiarazione di fallimento (in tal senso si è pronunciata anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 8533/2013). Ben diversa è la fattispecie in esame, caratterizzata dalla presentazione di numerosi ricorsi per ammissione al concordato preventivo, tutti non andati a buon fine e, tuttavia, non confluiti in una dichiarazione di fallimento. In tal caso, infatti, ogni ricorso ha dato origine ad una procedura autonoma e, relativamente all'opera professionale svolta in relazione a ciascuna presentazione, deve affermarsi il riconoscimento del rango

privilegiato ed escludersi la spettanza della prededuzione, peraltro foriera, nel caso di specie, vista l'entità della somma richiesta dall'opponente e dagli altri creditori versanti in situazioni consimili, di un cospicuo detrimento, se non di un vero e proprio svuotamento, a carico del complessivo ceto creditorio.

Alla disamina complessivamente operata consegue la reiezione delle opposizioni giudizialmente proposte e l'omologa del concordato de quo la cui esecuzione, vistane la natura prevalentemente liquidatoria, deve venire affidata ad un liquidatore che il Collegio indica nella persona del dott.ssa Federica Volonterio, il cui compenso dovrà essere contenuto entro i limiti della disponibilità concordataria, quale enucleata dalla stessa società istante nell'atto depositato in data 27/9/13.

Il citato liquidatore dovrà curare la compiuta e rapida attuazione del piano concordatario e, in particolare, delle intese già in essere con la società ORA, ove del caso dando corso a procedure competitive volte alla migliore collocazione del compendio aziendale oggetto delle citate intese, ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni civilisticamente conseguenti ad eventuali inadempimenti, il tutto previa valutazione ed assenso del Commissario giudiziale, del Comitato dei creditori ed del Giudice delegato, organi tutti destinati a vigilare sull'andamento generale della liquidazione. Il Liquidatore provvederà ad assolvere all'onere informativo sullo stesso gravante mediante relazioni almeno semestrali e, se richiesto dal Commissario giudiziale o dal Comitato dei creditori, mediante riunioni alle quali parteciperà anche il Commissario giudiziale, provvederà all'immediata riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni tutti secondo le modalità ritenute più opportune, in ordine alle quali acquisirà il preventivo parere del Commissario giudiziale e del Comitato dei creditori e, successivamente, darà notizia al Giudice delegato almeno 10 giorni prima dell'inizio del loro compimento. Lo stesso dovrà depositare sul conto

corrente bancario già in essere e intestato alla procedura le somme ricavate dalla liquidazione con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice delegato, registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice delegato, provvedere alla nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici, previo parere del Commissario Giudiziale e del Comitato dei creditori e previa informativa al Giudice delegato almeno 7 giorni prima dell'affidamento dell'incarico, dovrà depositare, ultimate le operazioni di liquidazione, il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 l. fall., effettuare i pagamenti all'esito ed in base ai piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati dal Commissario giudiziale e dal Giudice delegato, previo parere del Comitato dei creditori.

Il Commissario giudiziale dovrà vigilare sullo svolgimento della liquidazione e tenere informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati inadempimenti di terzi ovvero ritardi nelle operazioni di liquidazione, provvedendo anch'egli a depositare il rendiconto, ultimate le operazioni di liquidazione, con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 l. fall..

Ritenuta la necessità di costituire un comitato dei creditori perché assista all'attività di liquidazione, il Collegio chiama a farne parte:

Cristina Fumagalli	PRESIDENTE
Francesco Simonetta	COMPONENTE
Finissaggio Tintoria Ferraris s.p.a.	COMPONENTE

P.Q.M.


Il Tribunale così provvede: ¹⁾ respinge le opposizioni proposte da G. Longoni, INPS ed Epuritalia Nord s.p.a. e, ²⁾ omologa il concordato preventivo presentato dalla s.p.a. Mectex in liquidazione con sede legale in Erba, via Trieste 33;

- 3) nomina liquidatore della procedura la dott.ssa Federica Volonterio che si atterrà, come il Commissario giudiziale, alle disposizioni di cui alla parte motiva da intendersi qui riportate e non trascritte solo per agilità espositiva;
- 4) nomina il Comitato dei creditori chiamando a farne parte:
- | | |
|--------------------------------------|------------|
| Cristina Fumagalli | PRESIDENTE |
| Francesco Simonetta | COMPONENTE |
| Finissaggio Tintoria Ferraris s.p.a. | COMPONENTE |
- 5) Si comunichi anche al PM provvedendo in particolare il Commissario giudiziale a darne notizia ai creditori e la Cancelleria alla pubblicazione a norma dell'art. 17 l. fall..


Como, 25 settembre 2013

Il Giudice est.

(dr. ssa Paola Parlati)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Nicola Petronella)




Il Presidente

(dr. Nicola Laudisio)

Deposito nella cancelleria
del Tribunale di Como

Oggi 25/09/2013

Il Cancelliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Nicola Petronella)




IL CASO.it